

COMUNE DI VILLA D'ALME'
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Regolamento adottato con deliberazione di C.C. n. 16 del 9/2/2001 e modificato con deliberazione di C.C. n.12 del 30/03/2007, n. 10 del 5/03/2010 e n. 8 del 04/02/2011

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico nel territorio del Comune, al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse pubblico.
2. Il regolamento istituisce e disciplina altresì il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Per "suolo pubblico" si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e a parchi e giardini, nonché le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Per "occupazione" si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi di cui al comma precedente con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.
3. Per "occupazione permanente" si intende l'occupazione avente durata non inferiore all'anno, comportante o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
4. Per "occupazione temporanea" si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.

Art. 3 Concessioni e autorizzazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione o autorizzazione rilasciata, su richiesta dell'interessato, dal Responsabile comunale competente.
2. Le occupazioni realizzate senza concessione o autorizzazione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre che al pagamento del canone di occupazione, anche alle sanzioni di cui al Titolo VII.

TITOLO II IL PROCEDIMENTO

Art. 4 Domanda

1. Chiunque intende occupare il suolo pubblico deve presentare apposita domanda in carta legale contenente:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente;
 - b) l'indicazione del codice fiscale;
 - c) la esatta ubicazione del suolo che si chiede di occupare e la sua superficie e misura;
 - d) l'oggetto della occupazione, la durata della stessa, con l'indicazione del termine iniziale e finale, nonché, se del caso, la descrizione delle opere che si intendono eseguire o dei beni mobili che si intendono collocare;
 - e) l'impegno ad osservare tutte le norme previste dal regolamento;
 - f) l'impegno ad effettuare il deposito cauzionale, se richiesto;
 - g) la documentazione tecnica necessaria ad individuare tutti gli elementi essenziali dell'occupazione;
 - h) gli elaborati grafici sottoscritti da tecnico abilitato ed indicazione del direttore dei lavori, nel caso siano previste manomissioni.

Art. 5 Istruttoria

1. La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile del relativo procedimento:
 - per autorizzazioni relative ad attività edilizie e tutte le occupazioni di carattere permanente, il settore gestione del territorio;
 - per altre autorizzazioni, il settore polizia municipale.
2. Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento.
3. In caso di trasmissione della domanda tramite servizio postale, il termine decorre dalla data in cui la stessa perviene al Comune. Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento, dopo aver effettuato il calcolo del canone e della cauzione, se dovuti, trasmette la documentazione al Responsabile competente.

Art. 6 Rilascio

1. Il Responsabile competente, a conclusione del procedimento, accertata la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa dal Responsabile del procedimento, rilascia le concessioni e le autorizzazioni di competenza, previa verifica del versamento del canone dovuto.
2. Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere: la durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale, la durata dell'atto, la superficie e la misura dello spazio da occupare, le prescrizioni cui l'atto è soggetto, nonché l'ammontare del canone e della cauzione, se dovuti.

Art. 7

Cauzione

1. Le occupazioni temporanee comportanti manomissione del suolo sono subordinate al versamento di cauzione, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Servizio competente, in misura proporzionale all'entità dei lavori, delle opere da realizzare e degli eventuali successivi oneri.
3. Al termine della occupazione viene redatto a cura del Responsabile del procedimento, in contraddittorio con il titolare della autorizzazione, apposito verbale di riconsegna dell'area, dando atto dello stato della medesima.
4. La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino alla stesura del verbale di riconsegna a garanzia di eventuali spese di ripristino.

Art. 8

Diniego

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è negato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, dal Responsabile competente.

Art. 9

Decadenza

1. Sono cause di decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni:
 - a) le reiterate violazioni da parte del titolare, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei sessanta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
 - e) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei quindici giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;
 - f) il mancato pagamento del canone di occupazione, se dovuto.
2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 10

Revoca, modifica e sospensione

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La revoca, la modifica e la sospensione sono disposte dal Responsabile competente con provvedimento motivato, notificato agli interessati.

3. La revoca, la modifica e la sospensione danno diritto al rimborso del canone eventualmente versato a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

Art. 11 Rinnovo e proroga

1. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza, indicando la durata richiesta.
2. Per le occupazioni temporanee, il titolare deve inoltrare domanda di proroga prima della scadenza, indicando la durata della proroga ed i motivi della richiesta. La presentazione della domanda di proroga costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati, previo versamento del canone eventualmente dovuto, se nel frattempo non interviene diniego formale del responsabile del procedimento competente.
3. Il Responsabile competente decide in merito alle richieste di proroga e rinnovo, operando tutte le necessarie valutazioni di ordine tecnico ed amministrativo.
4. In caso di cessione di azienda, il subentrante invia richiesta di rinnovo al Responsabile comunale competente, il quale rilascia la concessione o l'autorizzazione secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento.

TITOLO III OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

Art. 12 Durata

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 30, con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni è stabilita dal Responsabile competente sulla base della domanda presentata ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 13 Responsabilità per danni

1. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto.
2. Al termine della occupazione, il cessante ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate, ripristinando il suolo pubblico, sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune.
3. In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.

Art. 14
Obblighi generali

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione.
3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:
 - a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nell'atto relativo;
 - b) non effettuare manomissioni se non espressamente previste nell'atto relativo;
 - c) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari.

Art. 15
Cantieri

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette ad autorizzazione, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di cui all'art. 18.

Art. 16
Commercio su aree pubbliche

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo per l'esercizio del commercio sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle speciali disposizioni di legge e dei relativi regolamenti attuativi.

TITOLO IV
OCCUPAZIONI OCCASIONALI E D'URGENZA

Art. 17
Occupazioni di urgenza

1. In casi di emergenza o quando si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata, senza autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Municipale, mediante telegramma o via fax, al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.
2. La Polizia Municipale provvede ad accertare, con l'ausilio del Responsabile del procedimento competente, l'esistenza delle condizioni per l'urgenza, applicando in caso negativo le sanzioni previste.
3. L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione entro il giorno successivo al verificarsi dell'occupazione medesima e la relativa autorizzazione è rilasciata in sanatoria.

Art. 18
Occupazioni occasionali e di breve durata

1. Non sono soggette né ad autorizzazione né a comunicazione le occupazioni che non comportano intralcio alla circolazione stradale o utilizzo anche indiretto della strada, di durata inferiore ad ore 6,

riguardanti operazioni di pulizia, piccoli lavori di manutenzione edile e del verde, carico e scarico merci.

2. Le occupazioni di cui al comma 1 superiori a 6 ore sono soggette ad autorizzazione con la procedura di cui all'art. 5.

TITOLO V CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 19 Oggetto del canone

1. Le occupazioni di qualsiasi natura, permanenti e temporanee, sono soggette a canone secondo le modalità previste dal regolamento. ~~e le misure di tariffa allegate. La tariffa può essere modificata con deliberazione precedente all'approvazione del bilancio di previsione. Le misure di tariffa sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.~~
2. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare. Per gli anni di inizio e di fine dell'occupazione il canone è dovuto proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione: a tale fine il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Le occupazioni temporanee sono soggette a canone commisurato alla durata della occupazione.
4. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione o dall'occupante di fatto anche abusivo.
5. Per le occupazioni superiori a mille metri quadrati, le superfici eccedenti tale limite sono calcolate, al fine della determinazione del canone, in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..
6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
8. La misura complessiva del canone comprende e sostituisce l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi o relativi ad oneri di manutenzione.

Art. 20 Classificazione delle strade

1. Le strade del Comune sono classificate in due categorie, determinate a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, ricavata da elementi di centralità, densità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, intensità di traffico, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 6 maggio 1994:

Categoria 1

- Via Ventolosa;
- Via Gaggio ;

- P.zza XXV Aprile;
- Via F.lli Calvi (tratto tra P.zza XXV Aprile e Via Sigismondi);
- Via Mazzini;
- Piazza IV Novembre;
- Via Roma (tratto tra Via Mazzini e Via Sigismondi);
- Via Dante (tratto tra via Roma e Via Sigismondi);
- L.go Risorgimento;
- Via Locatelli A.;
- Via Borghetto;
- P.zza Carboni;
- Via Prada ;
- Via Locatelli Milesi;
- Tutte le aree pubbliche comprese nella perimetrazione di cui alla planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 6 maggio 1994.

Categoria 2

Tutte le altre Vie, Piazze ed aree pubbliche non comprese sopra.

2. La tariffa relativa alle due categorie viene così graduata:

Categoria Prima:

- coefficiente 1 (uno);

Categoria Seconda:

- coefficiente 0,9 (zero virgola nove);

Art. 21 Tariffa base

1. La tariffa base generale è di annue ~~€ 25,82~~ **€ 30,99** il metro quadro o lineare per l'occupazione permanente e di giornaliera ~~€ 0,77~~ **€ 0,99** il metro quadro o lineare per l'occupazione temporanea.
2. La tariffa può essere modificata con deliberazione della Giunta Comunale. Le misure di tariffa sono rivalutate annualmente, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 22 Determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone per ciascuna fattispecie è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o al metro lineare per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie.
2. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base, in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

altre occupazioni diverse da quelle sotto indicate	Coefficiente 1,0
Occupazione per esercizio attività commerciale ambulante generica	Coefficiente 1,5
occupazione con ponteggi e cantieri	Coefficiente 0,7
occupazioni con chioschi o edicole	coefficiente 3,0
occupazione con tavoli, sedie ed esposizione di merci in area antistante gli esercizi pubblici	Coefficiente 3,0
occupazioni per fiere e festeggiamenti	Coefficiente 4,0

(escluso spettacolo viaggiante)	
Occupazione per esercizio attività commerciale ambulante nel mercato settimanale per gli operatori assegnatari fissi del posteggio	Coefficiente 1,5
Occupazione per esercizio attività commerciale ambulante nel mercato settimanale per gli operatori occasionali (esempio: spuntisti, ecc.)	Importo forfetario di € 18,00 per ogni giorno o frazione di giorno di occupazione

Art. 23
Applicazione del canone annuo

1. Il canone annuo da applicarsi a ciascuna occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l'entità della occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'art. 20.

Art. 24
Coefficienti moltiplicatori per particolari tipologie di occupazione temporanea

1. Sono stabiliti i seguenti coefficienti moltiplicatori per le tipologie sotto elencate:
- a) per le occupazioni realizzate da attività commerciali, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,5;
 - b) per le occupazioni poste in essere per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,2;
 - c) per le occupazioni di durata superiore a quindici giorni e fino a 30 giorni, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,7;
 - d) per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni e che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,5 (per occupazioni a carattere ricorrente si intendono le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto e che si ripetono almeno una volta nel corso dell'anno o che sono programmate secondo uno specifico calendario);
 - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, di beneficenza o di assistenza, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,20.

Art. 25
Coefficienti moltiplicatori per particolari tipologie di occupazione permanente

1. Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,5.

Art. 26
Applicazione del canone per le occupazioni temporanee

1. Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per le ore di durata dell'occupazione, per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il

coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'art. 20 ; tale prodotto va ulteriormente moltiplicato per i coefficienti particolari di cui all'art. 24.

Art. 27

Canone per le occupazioni per reti di erogazione di pubblici servizi

1. Ai sensi dell'art. 18, L. 23.12.1999, n. 488 il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente come segue:
 - è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari ad € . 0,77 ;
 - in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore ad € 516,46.
 - il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, comunicato a cura del concessionario all'Ente impositore entro il termine di effettuazione del versamento.

Art. 28

Non applicazione del canone

1. Il canone non si applica per:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici o privati per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - g) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 3 ore;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a tre ore;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a tre ore.
- f) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

- g) le occupazioni temporanee effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) e dalle O.N.G. (Organizzazioni non Governative) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

Esclusioni della tassa

- a) la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato, alle occupazioni per passi carrabili;
- b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale;
- c) non si assoggettano alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.

Art. 29

Versamento del canone annuo

1. Il versamento del canone annuo per le occupazioni permanenti va eseguito in un'unica soluzione per l'intero anno solare, preventivamente al rilascio della concessione, mediante bollettino di c/c/postale intestato al tesoriere o versamento diretto.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione ed in mancanza di variazioni nella occupazione, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. E' ammesso il versamento in due rate (scadenti il 30 aprile e 31 ottobre), qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 258,23.

Art. 30

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee va eseguito, preventivamente al rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per l'intero periodo dell'occupazione, mediante c/c postale intestato al tesoriere o mediante versamento diretto.

Art. 31

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza viene effettuata con la procedura indicata nel Regio Decreto 14/04/1910, n. 639.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'utente.

Art. 32

Rimborsi

1. La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata al Funzionario responsabile del servizio competente, entro 2 anni dal pagamento.
2. Il Responsabile competente dispone il rimborso, se dovuto, entro 60 gg dalla richiesta, applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali.

Art. 33

Importi minimi

1. I versamenti ed i rimborsi del canone non si eseguono quando l'importo è pari o inferiore ad euro ~~5,16=~~ € 5,00=.
2. L'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad euro ~~40,33~~ € 5,01=.

3. Gli importi minimi di cui al presente articolo possono essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO VI SANZIONI

Art. 34 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile si considerano permanenti, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale.
2. Alle occupazioni di fatto, abusive in quanto effettuate senza titolo, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, si applica la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 100% del canone dovuto, fermo restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 35 Sanzioni

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato o tardivamente versato oltre 30 giorni dalla data di scadenza prevista.
2. Se il versamento del canone viene effettuato con un ritardo non superiore a 30 giorni la sanzione è ridotta dell'80%.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. L'entrata in vigore decorre dal 1° gennaio 2010.

Art. 37 Norme finali

1. Tutte le norme regolamentari o disposizioni inerenti la Tosap, relative all'applicazione del medesimo tributo, restano in vigore per le annualità fino al 2000 compreso.
2. Le autorizzazioni e concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate con il pagamento del nuovo canone, salvo la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari. Il mancato pagamento del canone alla scadenza prevista costituisce rinuncia all'autorizzazione.